



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZIONE ECONOMATO

Sezione Ristorazione

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI AVENTI DIRITTO E RELATIVO SISTEMA
INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO
DEI PASTI EROGATI**

PERIODO 1°GIUGNO 2014 / 31 MAGGIO 2017

INDICE

SEZIONE 1 – MODALITA' DI GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	PAG. 3
ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI	PAG. 4
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 10
ART. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	PAG. 15
ART. 6 – GARANZIA DI ESECUZIONE	PAG. 15
ART. 7 – ONERI PER LA SICUREZZA	PAG. 16
ART. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI	PAG. 16
ART. 9 – SUBAPPALTO	PAG. 17
ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI	PAG. 18
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	PAG. 18
ART. 12 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE	PAG. 18
ART. 13 – PENALITÀ	PAG. 19
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 20
ART. 15 – RECESSO	PAG. 21
ART. 16 – ORDINAZIONE, RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	PAG. 21
ART. 17 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	PAG. 22
ART. 18 – FALLIMENTO O MORTE DEL GESTORE	PAG. 22
ART. 19 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE	PAG. 22
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 23

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	PAG. 25
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELSUPPORTO INFORMATICO	PAG. 25
ART. 3 – ESERCIZI CONVENZIONATI	PAG. 26
ART. 4 – VALORE E COMPOSIZIONE DELPASTO	PAG. 26
ART. 5 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 27
ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	PAG. 27

SEZIONE 1 MODALITA' DI GARA E PRESCRIZIONE GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto individuati nel presente Capitolato e del servizio informatico di supporto finalizzato alla gestione e al controllo di detto servizio.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti, nel seguito CUA) approvato con D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010.

La gara avrà luogo mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del CUA, mediante **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del C.U.A.**, e con le modalità previste dal presente capitolato speciale e dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 in quanto compatibili.

La Città di Torino potrà chiedere alla ditta appaltatrice varianti al contratto, secondo le norme di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 D.Lgs 163/2006 s.m.i., la componente del servizio costituita dal convenzionamento degli esercizi commerciali per il servizio sostitutivo di mensa è da intendersi prestazione principale, mentre la componente del servizio costituita dalla gestione del sistema informatico è da intendersi prestazione secondaria.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

2.1 Durata del contratto

L'affidamento ha durata pluriennale, con decorrenza dal 1° giugno 2014, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e scadenza al 31 maggio 2017, con possibilità di ripetizione del medesimo per il successivo biennio ai sensi e nei modi di cui all'art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs 163/06 s.m.i.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti, nei modi e termini di cui all'art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2.2 Valore stimato del contratto

La spesa complessiva presunta per il periodo giugno 2014 –maggio 2017 ammonta ad Euro 32.307.692,31 (IVA esclusa).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, la spesa complessiva stimata dei servizi per il successivo biennio è pari ad Euro 21.538.461,54 (IVA esclusa) e quindi complessivi Euro 53.846.153,85 (IVA esclusa).

Nel corso dell'appalto il valore nominale della card potrà essere modificato in virtù di variazioni di legge ovvero a discrezione dell'Amministrazione; pertanto la ditta aggiudicataria sarà tenuta all'adeguamento del prezzo applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara, sul nuovo valore nominale.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

Nel prezzo dei pasti si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Il numero dei pasti è da intendersi presunto e non costituisce impegno per la Civica Amministrazione, che si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione, in virtù delle reali fruizioni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Il corrispettivo dovuto al fornitore sarà determinato, esclusivamente dal numero di pasti, effettivamente erogati, come illustrato nell'art. 16 moltiplicato per il prezzo unitario al netto del ribasso d'asta.

Il servizio dovrà essere fornito per 365 giorni all'anno.

ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI

3.1 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà allegare all'istanza, a pena di esclusione, i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.. In tal caso l'offerta dovrà:

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socio o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara. Non è infatti ammessa la simultanea presentazione di offerte da parte di società cooperative o consorzi di imprese loro socie consorziate, pena l'esclusione della/e impresa/e socia/e o consorziata/e, anche qualora non siano indicate quali esecutrici dell'appalto.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p..

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.Lgs 163/06 e s.m.i..

3. 2 Modalità di gara e requisiti generali

L'offerta dovrà pervenire a: Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino per il Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi – Piazza Palazzo di Città 1, entro e non oltre il termine perentorio previsto nel bando di gara, in plico sigillato contenente a sua volta 3 buste sigillate. Il plico così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: "Contiene offerta per la procedura aperta n.".

L'invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

BUSTE DA INSERIRE NEL PLICO

BUSTA 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente la seguente documentazione:

a) Istanza e dichiarazioni

Istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:

1. di essere iscritti nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione D.Lgs 163/2006" e smi e di ottemperare a quanto previsto dal medesimo articolo;
3. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale);
4. di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012);
5. di garantire, in caso di aggiudicazione, la disponibilità di una sede operativa e di un referente dell'Azienda nel territorio del Comune di Torino o Comuni limitrofi;
6. di essere in possesso di polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose con i requisiti indicati al successivo art. 8, ovvero di impegnarsi a stipulare detta polizza entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
7. di conoscere e accettare senza riserve tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati;
8. di avere valutato nella determinazione dei prezzi offerti tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale e relativi allegati, nonché delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
9. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione nei D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
10. indicazione delle prestazioni che il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi del successivo art. 9;
11. dichiarazione comprovante: **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente l'offerta; oppure **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
12. di impegnarsi a corrispondere, ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del presente affidamento, un trattamento retributivo minimo non inferiore a quelli determinati dal Ministero del Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 c. 3 bis e ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
13. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Si

precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 e 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 (Codice della Proprietà Industriale);

14. **di impegnarsi** al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011.08018/003).

b) Elenco a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei principali servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici) realizzati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, numero di pasti erogati data e destinatario.

Dall'elenco, pena l'esclusione dalla gara, deve risultare nel triennio complessivamente la gestione di servizi corrispondenti all'erogazione di almeno n. 1.000.000 di pasti all'anno.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice Unico Appalti di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; tale verifica sarà in ogni caso effettuata con le modalità indicate dall' AVCP con determinazione n. 4 del 10/10/2012.

c) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., compilando il facsimile allegato al presente capitolato (allegato 1).

d) Garanzia a corredo dell'offerta, come previsto dall'art. 5 del Capitolato.

e) Contributo AVCP, originale della ricevuta comprovante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito internet : www.avcp.it) secondo le specifiche indicazioni del bando di gara.

f) I concorrenti ammessi al Concordato Preventivo con continuità aziendale, di cui al precedente art. 3.1 del presente Capitolato, dovranno allegare all'istanza, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

g) Descrizione tecnica del sistema informativo, redatta tenendo conto di quanto prescritto all'allegato tecnico n.5.

BUSTA 2 "OFFERTA TECNICA" contenente la seguente documentazione:

a) Elenco dei locali da convenzionare, il cui numero non potrà essere inferiore a 1000, ubicati in prossimità degli Uffici e Servizi Comunali di cui all'allegato n. 2 del capitolato. Detto elenco, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere fornito sia su supporto informatico sia cartaceo, utilizzando l'allegato 3.a, cui si rinvia integralmente.

b) Impegnativa, per tutti i locali, di cui all'elenco supra a), utilizzando il modello allegato 3.b, debitamente firmata e timbrata dal titolare. Ogni locale dovrà indicare chiaramente quale delle tre tipologie di pasto intende garantire. Per facilitare le verifiche in sede di gara si richiede che dette impegnative siano suddivise per tipologia.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di 7 punti di cui all'art. 4 lettera A.1, verrà preso in considerazione il numero di locali in tipologia A1 e A2 inseriti nell'elenco.

I locali per cui non sia presentata l'impegnativa non saranno computati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, anche se inseriti nell'elenco.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà produrre le convenzioni stipulate nei modi di cui all'art. 285 comma 9 D.P.R. 207/2010.

c) Percentuale massima di commissione calcolata sul valore nominale della card, IVA esclusa, praticata agli esercizi convenzionati; i concorrenti dovranno indicare la percentuale massima di commissione, espressa in valore assoluto e con 2 (due) cifre decimali (ad es. 3,43% sarà pari a 3,43), che si impegnano a non superare con riferimento agli esercizi convenzionati (allegato 3.c). La medesima si intende IVA esclusa ma onnicomprensiva di qualsiasi onere posto a carico del ristoratore, sia per i servizi resi in forma facoltativa, sia per servizi resi in forma obbligatoria.

La percentuale massima di commissione, espressa in valore assoluto, non potrà essere superiore a 5,00 (cinque).

d) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati; i concorrenti dovranno indicare il termine che si impegnano a rispettare per pagare i corrispettivi dovuti agli esercizi convenzionati. I termini di pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati decorreranno dalla data di ricevimento della fattura, **dovranno essere espressi in numero di giorni. Il termine di pagamento massimo posto a base di gara è pari a 30 (trenta) giorni; non saranno ammessi valori inferiori ad 1 giorno** (allegato 3.c).

e) Disponibilità a fornire card CNS (allegato 3.c).

f) Tempi di consegna delle card. I concorrenti dovranno indicare il numero di giorni per la consegna delle card. **Il termine massimo di consegna delle card posto a base di gara è pari a 30 (trenta) giorni; non saranno ammessi valori inferiori ad 1 giorno** (allegato 3.c).

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” contenente la seguente documentazione:

a) Sconto offerto sul valore nominale della card, IVA esclusa, espresso in valore assoluto e con 2 (due) cifre decimali (ad es. 10,04% sarà pari a 10,04) (allegato 4.a).

L'offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura.

Il prezzo unitario, derivante dallo sconto offerto in sede di gara, compensa interamente tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, previsti nel presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

b) Disponibilità “Pasti Omaggio”; in conformità all'allegato 4.b, i concorrenti dovranno indicare la disponibilità alla fornitura gratuita di un pasto ogni N erogati (esempio: 1 pasto omaggio ogni 10 erogati significa che verrà riconosciuto il corrispettivo per 9 pasti). **N non potrà essere inferiore a 2 (due).**

Ai sensi dell'art. 46 del CUA, la Civica Amministrazione, si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il controllo sul possesso dei requisiti sarà esercitato nei modi e termini cui all'art. 48 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; l'Amministrazione si riserva altresì di procedere a controlli a campione in ordine al contenuto delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, con particolare riferimento alla tipologia dei locali offerti.

Per le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 D.Lgs 163/2006 e smi, dovranno essere indicati nell'istanza di ammissione:

- ✓ numero telefonico e numero di fax;
- ✓ indirizzo di posta elettronica.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'offerta presentata oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. 207/2010 tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)i}$ saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

A. OFFERTA TECNICA: 20 punti

B. OFFERTA ECONOMICA: 80 punti

A. OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI

All'offerta tecnica si attribuiranno i **seguenti punteggi massimi**:

A.1 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – 7 PUNTI;

A.2 PERCENTUALE MASSIMA DI COMMISSIONE ESERCIZI CONVENZIONATI - 4 PUNTI;

A.3 TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – 3 PUNTI;

A.4 DISPONIBILITÀ A FORNIRE CARD CNS – 3 PUNTI;

A.5 TEMPI DI CONSEGNA DELLE CARD – 3 PUNTI.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente **sarà pari alla somma dei punteggi parziali** di cui ai suddetti punti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5, determinati secondo le **modalità** che seguono in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

A.1 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – PUNTEGGIO MASSIMO 7 PUNTI

Per la valutazione della tipologia degli esercizi convenzionati, la Commissione considererà i seguenti elementi:

A.1 Rete degli esercizi convenzionati	PUNTEGGIO
A.1.1 Numero complessivo di locali offerto nella tipologia "A1"	2
A.1.2 Numero complessivo di locali offerto nella tipologia "A2"	5

Per ciascuno degli elementi A.1.1 e A.1.2, i coefficienti saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = N_a / N_{\max}$$

dove:

N_a = numero complessivo di locali offerto dal concorrente a;

N_{\max} = numero massimo di locali offerto.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi attribuiti dal capitolato ai sub-criteri A.1.1 e A.1.2 al fine di ottenere i relativi punteggi.

Il punteggio complessivo relativo alla tipologia degli esercizi convenzionati ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei due suddetti punteggi parziali.

A.2 PERCENTUALE MASSIMA DI COMMISSIONE ESERCIZI CONVENZIONATI – PUNTEGGIO MASSIMO 4 PUNTI

Per l'attribuzione del punteggio sulla percentuale massima di commissione agli esercizi convenzionati, i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (C_m - C_a) / (C_m - C_n)$$

dove:

C_m = percentuale di commissione massima, pari a 5,00 (cinque) in valore assoluto;

C_a = percentuale di commissione, espressa in valore assoluto, offerta dal concorrente a;

C_n = percentuale di commissione minima offerta, espressa in valore assoluto.

La percentuale massima di commissione dovrà essere riferita al valore nominale della card, IVA esclusa.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio A.2 al fine di ottenere il relativo punteggio.

A.3 TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI – PUNTEGGIO MASSIMO 3 PUNTI

Per l'attribuzione del punteggio sui termini di pagamento agli esercizi convenzionati, i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (T_m - T_a) / (T_m - T_n)$$

dove:

T_m = termine di pagamento massimo posto a base di gara, pari a 30 (trenta) giorni;

T_a = termine di pagamento, espresso in giorni, offerto dal concorrente a;

T_n = termine di pagamento, espresso in giorni, minimo offerto dai concorrenti.

Il termine di pagamento offerto dovrà essere espresso in giorni e non potrà essere inferiore ad 1 (uno) giorno.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio A.3 al fine di ottenere il relativo punteggio.

A.4 DISPONIBILITÀ A FORNIRE CARD CNS – PUNTEGGIO MASSIMO 3 PUNTI

Per l'attribuzione del punteggio sulla disponibilità a fornire card CNS, la Commissione conferirà il coefficiente 1 (uno) in caso di disponibilità e il coefficiente 0 (zero) in caso di indisponibilità.

I coefficienti così conferiti per ciascuna offerta saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio A.4 al fine di ottenere il relativo punteggio.

A.5 TEMPI DI CONSEGNA DELLE CARD – PUNTEGGIO MASSIMO 3 PUNTI

Per l'attribuzione del punteggio sui tempi di consegna delle card, i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (T_m - T_a) / (T_m - T_n)$$

dove:

T_m = termine di consegna massimo posto a base di gara, pari a 30 (trenta) giorni;

T_a = termine di consegna, espresso in giorni, offerto dal concorrente a;

T_n = termine di consegna, espresso in giorni, minimo offerto dai concorrenti.

Il termine di consegna dovrà essere espresso in giorni.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio A.5 al fine di ottenere il relativo punteggio.

B. OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI

All'offerta economica si attribuiranno i **seguenti punteggi massimi**:

B.1 SCONTO OFFERTO SUL VALORE NOMINALE – 70 PUNTI;

B.2 DISPONIBILITÀ PASTI OMAGGIO – 10 PUNTI.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta economica ottenuto da ciascun concorrente **sarà pari alla somma dei punteggi parziali** di cui ai suddetti punti B.1 e B.2, determinati secondo le **modalità** che seguono.

B.1 SCONTO OFFERTO SUL VALORE NOMINALE – PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

Per la determinazione del punteggio sullo sconto offerto, il **coefficiente** $V_{(a)i}$ di ciascuna offerta verrà calcolato ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 tramite la seguente formula:

$$V_{(a)i} = S_a/S_{\max}$$

dove:

S_a = sconto, espresso in valore assoluto, offerto dal concorrente a sul valore nominale del buono pasto;

S_{\max} = sconto, espresso in valore assoluto, dell'offerta più conveniente.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio B.1 al fine di ottenere il relativo punteggio.

B.2 DISPONIBILITÀ PASTI OMAGGIO - PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

Ciascun concorrente dovrà indicare ogni quanti pasti erogati verrà garantito un (uno) pasto omaggio (1 pasto omaggio su N erogati, dove per N si intende il numero di pasti da valorizzare in sede di offerta; N non potrà essere inferiore a 2 (due)).

I coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati ai sensi dell'Allegato P, punto II, lett. b) del D.P.R. 207/2010 mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = N_{\min}/N_a$$

dove:

N_{\min} = numero minimo di pasti offerto;

N_a = numero di pasti offerto dal concorrente a.

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato al criterio B.2 al fine di ottenere il relativo punteggio.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

La Commissione aggiudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del CUA .

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute per la partecipazione alla presente gara.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione del servizio o all'effettuazione di un nuovo esperimento, fatta salva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione, in ogni caso, non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale, in particolare, con riferimento all'elenco locali offerti, dovrà specificare, facendo riferimento all'allegato 2, per ogni sede comunale, il locale convenzionato ad una distanza non superiore a 500 metri dalla medesima, ovvero quello più vicino sul territorio, precisandone la distanza.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di presentazione della medesima.

L'aggiudicatario dovrà produrre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e comunque prima dell'avvio del servizio, pena la revoca della medesima, copia delle convenzioni sottoscritte dai gestori dei locali convenzionati.

La mancata corrispondenza fra i locali offerti in sede di gara determinerà automaticamente la revoca dell'aggiudicazione provvisoria ed il conseguente incameramento della cauzione provvisoria prestata dal concorrente.

In caso di sopravvenuta e oggettiva impossibilità per l'aggiudicatario di confermare l'adesione di un locale inserito nell'elenco di cui all'allegato 3.a – e quindi allegarne la convenzione sottoscritta – il medesimo potrà essere sostituito da altro locale avente identiche caratteristiche: locale della stessa tipologia ubicato nella stessa circoscrizione.

L'Amministrazione si riserva di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'effettiva operatività del sistema informatico sopra descritto anche mediante sessioni dimostrative a carico dell'impresa.

ART. 5 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% della spesa complessiva presunta.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La medesima deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve essere corredata da:

- a. impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b. a pena di esclusione, impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c. espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- d. eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- e. la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del Codice Unico degli Appalti.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 6 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% della spesa complessiva presunta, al netto dell'IVA, con le modalità di cui agli artt. 113 del Codice Unico Appalti e 123 D.P.R. 207/2010.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 CUA.

L'importo della garanzia, ex art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di

cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi, e regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve avere validità fino ad ultimazione del servizio e all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 7 - ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si dichiara che il servizio oggetto del presente capitolato non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione.

L'aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di

richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione; la copertura deve risultare estesa ai danni inerenti la somministrazione di cibi e bevande (rischi sia di natura accidentale sia dolosa).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e per persona.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Torino, eventuali subappaltatori e subfornitori.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;

danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;

danni a terzi a seguito di incendio;

danni a terzi da inquinamento accidentale;

danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione della garanzia agli esercizi convenzionati.

Si precisa, infine, quanto segue:

La polizza di cui sopra dovrà contenere clausola di vincolo in favore della Città di Torino, per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra, corredando le medesime di appendice di vincolo in favore della Città di Torino, per tutta la durata dell'appalto.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere lo fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'aggiudicatario è esclusivo e diretto responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati, nonché nel rispetto da parte di quest'ultimi delle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di legge vigenti.

Conseguentemente l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Responsabile individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge pertanto le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

Il DEC, procederà ad effettuare controlli a campione mediante sopralluoghi presso i locali convenzionati per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto e dei relativi allegati, nonché alle condizioni della propria offerta presentata in sede di gara. Le non conformità rilevate determineranno l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

A tal fine è stata istituita una casella di posta elettronica qualitamensa@comune.torino.it, alla quale i fruitori del servizio sostitutivo di mensa faranno pervenire eventuali segnalazioni nel corso della durata dell'appalto.

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Direzione Economato provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della diffida, di adottare le misure idonee a risolvere le difformità riscontrate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione procederà all'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

In assenza di inadempienze, il DEC emetterà mensilmente idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (allegato 6).

Successivamente all'emissione del certificato di conformità, si procederà alla liquidazione nei modi e termini di cui al successivo art. 16.

ART. 13 - PENALITA'

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC, procede all'applicazione delle penali previste in relazione all'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno considerate non conformità:

- mancato rispetto della composizione del pasto prevista all'art. 4 Sez. 2 del presente capitolato;
- mancata sostituzione degli esercizi convenzionati entro 30 giorni di cui all'art. 3 Sez. 2;
- ritardo, oltre il termine previsto al punto 10) dell'art. 6 Sez. 2, nella riparazione del sistema informatico e/o delle relative apparecchiature e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio;
- ritardo, oltre il termine previsto al punto 5) dell'art. 6 Sez. 2, nella fornitura o sostituzione dei badge.

In particolare, in caso di inadempimenti riguardanti caratteristiche, irregolarità o abusi riferiti alle convenzioni con gli esercizi (comprese le irregolarità igienico-sanitarie), le sanzioni saranno calcolate in ragione dell'entità del danno.

Si procederà altresì all'applicazione di penali nel caso di disdetta anche non formale da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, non comunicata tempestivamente dall'aggiudicatario al DEC.

Le penali sono applicate dal RUP e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione dell'**attestazione di regolare esecuzione** (allegato 7) che verrà emesso alla **scadenza** del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente comunicate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, accertato che l'appaltatore risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- nel caso in cui, dopo che l'Amministrazione sia stata costretta a chiedere il ripristino della prestazione, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- **nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 297 DPR 207/2010, le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa Aggiudicataria;
- interruzione del servizio protratta per oltre 24 ore, salvo che per forza maggiore, tempestivamente comunicata;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Capitolato;
- reiterata inosservanza da parte di esercizi convenzionati delle disposizioni relative al servizio sostitutivo di mensa, qualora non siano pienamente attuate secondo gli impegni assunti con il presente capitolato;

- cessione del contratto e/o subappalto non autorizzati;
- fallimento dell'impresa;
- qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare ove sussista la responsabilità della Impresa Aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'Impresa Aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Rup ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.125, comma 6 lettera g) D.lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art. 138 e 140 medesimo D.lgs, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

ART. 15 – RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 – ORDINAZIONE, RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione da parte dell'aggiudicatario delle fatture mensili.

Le fatture dovranno essere corredate dal certificato di verifica di conformità (allegato 6).

I pagamenti saranno in ogni caso subordinati all'esito positivo:

- a) dei controlli effettuati dal DEC, come individuato nel presente Capitolato, relativamente alla corrispondenza tra i pasti fruiti e gli addebiti effettuati dai locali convenzionati;
- b) delle verifiche di conformità della prestazione, accertata con le modalità di cui al precedente art. 12, coordinate dal DEC, e relative al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella sezione 2 del presente Capitolato.
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n. ordine, codice fornitore, data di esecuzione, codice IBAN completo, data di esecuzione, **numero CIG attribuito**, etc.).

Il completo rispetto della suddetta modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi, attestato con le modalità sopra specificate.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio dell'anno successivo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante emissione di apposita reversale d'incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Art. 17 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte della Stazione Appaltante.

In particolare ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltate dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18 – FALLIMENTO O MORTE DEL GESTORE

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'aggiudicatario, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II titolo V del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 19 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

SEZIONE 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le ditte concorrenti dovranno garantire sul territorio della Città di Torino un servizio equidistribuito, con almeno 1.000 esercizi convenzionati, distribuiti secondo i fabbisogni dell'utenza.

In particolare, gli esercizi convenzionati dovranno essere distribuiti nelle immediate vicinanze delle sedi comunali, secondo l'allegato elenco (allegato 2), in cui opera personale comunale; in ogni caso, compatibilmente all'ubicazione dei locali medesimi presenti sul territorio, dovrà essere garantita la presenza di almeno un locale ad una distanza non superiore a 500 metri percorribili dalle suddette sedi ovvero quello più vicino sul territorio precisandone la distanza.

Il servizio di mensa interesserà esclusivamente gli aventi diritto, che potranno fruire di un pasto al giorno a pranzo o a cena, con riferimento al proprio turno di lavoro.

Il pasto può essere fruito dagli aventi diritto per pranzo o per cena, senza limitazione di orario, anche nelle giornate festive, con riferimento al proprio turno di lavoro e compatibilmente con la giornata di chiusura dell'esercizio.

Gli esercizi convenzionati dovranno garantire in ogni mese dell'anno la consumazione del pasto nei giorni feriali o nei giorni considerati lavorativi dall'Amministrazione Pubblica. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente garantito il servizio nelle ore serali e nelle giornate festive almeno in due dei locali convenzionati in ogni Circoscrizione cittadina.

Qualora il Comune debba ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio mensa anche per periodi rilevanti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento. Il numero medio annuo dei pasti da erogare è pari a circa 1.600.000; detta quantità è a titolo puramente indicativo, sulla base delle fruizioni registrate nell'ultimo triennio.

Il Comune non assume impegni circa il numero effettivo dei pasti di cui sarà quotidianamente chiesta la somministrazione, alla ditta aggiudicataria verrà pertanto riconosciuto il pagamento dei soli pasti effettivamente forniti e registrati tramite supporto informatico.

La Civica Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la fornitura di ticket cartacei del medesimo valore nominale della card ovvero di altro valore.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUPPORTO INFORMATICO

Il pasto dovrà essere erogato tramite l'utilizzo da parte di ogni singolo beneficiario di una tessera (card) personalizzata, utilizzabile presso gli esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria.

La carta elettronica dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 285 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il sistema informatico di supporto all'utilizzo della card dovrà avere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato tecnico n. 5, che fa parte integrante del presente capitolato.

Il costo della card, di proprietà esclusiva della Civica Amministrazione, ed il costo dei POS e relative installazioni e manutenzioni, sono a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

Art. 3 - ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa deve essere erogato, per conto della ditta aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati ai sensi dell'art. 285 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; in particolare gli esercizi convenzionati dovranno svolgere le seguenti attività:

➤ Somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed ad eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

➤ Cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, Legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania recante l'indicazione di accettazione del buono pasto elettronico presso l'esercizio stesso.

In fase di esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà modificare l'elenco dei locali convenzionati offerti in sede di gara, stipulando nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi (**in tal caso entro 30 giorni**), per ragioni inerenti alla qualità delle prestazioni, fermi restando il numero minimo previsto dal presente capitolato e la tipologia offerta in sede di gara.

Di ogni variazione dovrà essere data preventiva comunicazione al DEC individuato nel presente capitolato, onde consentire una puntuale informazione all'utenza; l'aggiudicatario è tenuto inoltre a rendere disponibile l'elenco dei locali, sempre aggiornato, accessibile per via informatica e suddiviso per circoscrizione di appartenenza con l'indicazione di: insegna, indirizzo, numero telefonico, giorno di chiusura e tipologia (A1, A2, B).

La ditta appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta, nuove convenzioni con altri esercizi, qualora il DEC segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati, oppure l'apertura di nuove sedi di uffici comunali, o una diversa organizzazione oraria del lavoro nelle sedi esistenti, ovvero in casi di particolari necessità valutati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati; la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a tenere il Comune di Torino indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al DEC eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati.

L'aggiudicatario dovrà garantire che gli esercizi convenzionati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4 - VALORE E COMPOSIZIONE DEL PASTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il valore facciale della card posto a base di gara è pari ad Euro 7,00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

La ditta aggiudicataria, attraverso i locali convenzionati, dovrà garantire il servizio di fornitura pasti secondo le tre seguenti tipologie:

Tipologia A1: locali che forniranno, per il controvalore della card, un pasto parametrico composto da: primo o secondo, contorno, bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di

bibite varie);

Tipologia A2: locali che forniranno, per il controvalore della card, un pasto parametrico composto da: primo o secondo, contorno, frutta o dessert o caffè, bevanda (1/2 litro di acqua minerale o 1/5 di bibite varie);

Tipologia B: locali presso i quali il controvalore della card dà diritto ai consumi ai prezzi indicati nel listino prezzi in vigore ed obbligatoriamente esposto presso i locali medesimi.

In ottemperanza al D.Lgs. 626/94 e alla Legge 125/2001 è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai dipendenti comunali nell'ambito delle attività lavorative e quindi nel servizio di mensa offerto.

Nel prezzo del pasto, si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

Art. 5 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I dipendenti del Comune possono usufruire dei "buoni pasto elettronici" per ottenere l'erogazione dei pasti in conformità alle previsioni contenute nei CCNL per il personale di Regioni ed Autonomie Locali e alle altre norme che regolano il servizio mensa dei dipendenti medesimi. Il buono pasto può essere altresì utilizzato da altri soggetti di volta in volta individuati/autorizzati dal Comune.

In particolare il "buono pasto elettronico":

- a) può essere utilizzato anche nelle giornate domenicali o festive dal personale impegnato in situazioni di emergenza, manifestazioni, iniziative, ecc. previa autorizzazione da parte dei responsabili dei servizi;
- b) deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi convenzionati;
- c) non può in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle convenzionate;
- d) non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi e non dà diritto a resti in denaro;
- e) non può essere utilizzato da persone diverse dai titolari del badge, del quale è vietata la cessione a terzi;
- f) è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore nominale;
- g) comporta l'obbligo per il dipendente di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo di ogni ulteriore prestazione. Il Comune è manlevato da parte dell'Appaltatore da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dai gestori dei punti di ristoro.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria avrà i seguenti obblighi:

1. adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i e normativa vigente;
2. garantire l'organizzazione di un servizio di qualità per gli aventi diritto; in particolare sarà responsabile del trattamento spettante ai medesimi e dovrà risolvere il rapporto con quegli esercizi convenzionati che riservassero un trattamento difforme da quanto previsto all'art. 4 Sez. 2 del presente Capitolato,

- in merito alla composizione minima del pasto o comunque di sfavore per titolari della card del Comune di Torino;
3. garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
 4. garantire entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione provvisoria e comunque prima dell'avvio del servizio la produzione e la consegna delle card all'Amministrazione; per la produzione con personalizzazione delle card, l'Amministrazione fornirà alla ditta aggiudicataria i files contenenti i dati relativi ai dipendenti aventi diritto, suddivisi per Direzione e Settore di appartenenza, con le indicazioni delle sedi ove dovranno essere effettuate le consegne;
 5. rilasciare, per l'intera durata dell'appalto, in caso di deterioramento, furto o smarrimento della card, senza oneri aggiuntivi per la Città, un duplicato, provvedendo contestualmente ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita; la consegna dei duplicati e delle nuove card dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta da parte dell'ufficio Ristorazione del Comune, con consegna settimanale nel giorno che verrà concordato;
 6. garantire che il numero (1000) e la tipologia degli esercizi convenzionati non sia inferiore a quello offerto in sede di gara, per tutta la durata del contratto e che i locali medesimi restino attivi per egual periodo;
 7. fornire degli apparati terminali e convenzionare gli esercizi richiesti dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima;
 8. garantire che i locali convenzionati trasmettano i dati di eventuali pasti fruiti rilevati con sistema cartaceo entro e non oltre il mese successivo all'erogazione dei pasti medesimi, pena il mancato pagamento degli stessi;
 9. garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio. Programmi ed apparecchiature dovranno prevedere l'uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati e la Civica Amministrazione, in modo tale da permettere all'utente l'utilizzo della propria Card in tutta la città, senza restrizione alcuna;
 10. garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature di cui al punto precedente entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi dell'anomalia;
 11. installare, a proprie spese, su richiesta dell'Amministrazione, i terminali, presso strutture comunali quali scuole, impianti sportivi ecc., nelle quantità indicate e senza oneri aggiuntivi per la Città, fino a un massimo di n. 300, nel rispetto delle caratteristiche e modalità illustrate all'allegato n. 6 e garantirne la manutenzione ed il corretto funzionamento (rilevazione, elaborazione e stampa dati degli stessi);
 12. garantire assistenza continuativa all'ufficio Ristorazione per la soluzione tempestiva di ogni eventuale problema inerente la gestione del servizio, anche mediante il referente in loco obbligatoriamente previsto dal presente capitolato;
 13. nel caso si verifichi l'impossibilità di effettuare la transazione elettronica della consumazione del pasto, a causa di malfunzionamento del terminale degli esercizi o della carta elettronica del dipendente, ovvero nei casi e con le modalità che verranno precisate dall'Ufficio Ristorazione (es. periodo elettorale), dovrà essere messa a punto una gestione sostitutiva di emergenza, tramite modulo di registrazione alternativa (MRA), fornito obbligatoriamente dalla ditta aggiudicataria a tutti gli esercizi convenzionati, che dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'avente diritto.

✓ **Responsabile del procedimento**

Direttore Economato

D.ssa Monica SCIAJNO

✓ **Direttore dell'esecuzione del contratto**

Funzionario P.O. Direzione Economato

Sig.ra Maria Grazia VIOLA

IL DIRETTORE
Dott.ssa Monica SCIAJNO